

INDICE

Ddl Senato 847-B – Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – Approvazione definitiva	2
Unificazione e proroga dei termini per l’adempimento delle prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici – Provvedimento del Garante della Privacy del 12 febbraio 2009	4
Aggiornamento della carta di circolazione (art. 78, Codice della strada) per i veicoli alimentati a GPL o CNG - Circolare Prot. n. 14998/23.30 del 13 febbraio 2009 del Ministero dei Trasporti	5
Bonus Energia elettrica per utenti domestici – proroga termine al 30 aprile 2009 – Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n.19/09 del 16 febbraio 2009	5
Art. 48 del Codice degli appalti: Controlli sul possesso dei requisiti – Parere interpretativo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	6
Il trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto ai terzi incaricati della riscossione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 24 febbraio 2009	6
Trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della indennità corrisposta per servizi fuori sede – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.53/e del 25 febbraio 2009	7
La disciplina dei compensi accessori al personale dipendente ai sensi dell’art. 92, 5° comma del Codice di contratti pubblici (incentivi sulla progettazione) – Termini di prescrizione e danno erariale – Parere n.5/2009 della Corte dei Conti della Lombardia	7

Ddl Senato 847-B – Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – Approvazione definitiva

Il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge delega in materia ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto contenuto all'art. 2 del ddl, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare specifici provvedimenti di riforma del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
- b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
- c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;
- d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
- e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
- f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
- g) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
- h) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
- i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

In materia di contrattazione collettiva il ddl inoltre prevede all'art. 3 il riordino delle procedure di contrattazione, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa. In particolare si prevede la riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione e la modifica della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica.

Altro elemento di criticità verso cui il ddl interviene è quello dei sistemi di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Tali sistemi dovranno essere riformati "...al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato"

Tutte le Amministrazioni dovranno dunque predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che ci si pone per ciascun anno e rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura.

Infine la valutazione sarà estesa a tutto il personale dipendente, mentre per quanto riguarda le funzioni dirigenziali sarà obbligatorio estendere la valutazione anche ai comportamenti organizzativi. I nuclei di valutazione dovranno possedere inoltre elevati requisiti di professionalità ed esperienza.

Per quanto riguarda invece la materia della responsabilità dei dipendenti pubblici il ddl prevede che si dovrà :

- a) semplificare e razionalizzare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità;
- b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;
- c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;
- d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;
- e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione;

- f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;
- g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;
- h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
- i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;
- l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;
- m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;
- n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
- o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.
- p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.

Unificazione e proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici – Provvedimento del Garante della Privacy del 12 febbraio 2009

Il Garante della Privacy, con proprio provvedimento del 12 febbraio, con riferimento al precedente provvedimento del 27 novembre 2008 relativo a «misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, ha disposto di unificare e contestualmente prorogare i termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui al citato provvedimento del 27 novembre 2008, prescrivendo che tutti i titolari del trattamento interessati (qualunque sia la data di inizio dei trattamenti che li riguardano) adottino le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del dispositivo del provvedimento medesimo, entro il 30 giugno 2009.

Aggiornamento della carta di circolazione (art. 78, Codice della strada) per i veicoli alimentati a GPL o CNG - Circolare Prot. n. 14998/23.30 del 13 febbraio 2009 del Ministero dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, è intervenuto con circolare del 13 febbraio a chiarire alcune questioni concernenti la possibilità di circolare con un veicolo, sul quale sia stato installato un impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale (CNG), in attesa del prescritto l'aggiornamento della carta di circolazione (art. 78, Codice della strada).

Secondo il Ministero, poiché l'impianto di alimentazione GPL o CNG non incide sul sistema di alimentazione originario del veicolo e, tra l'altro, in assenza di alimentazione GPL o CNG è sempre assicurato il funzionamento del veicolo con l'originario sistema di alimentazione, può essere consentita la circolazione di un veicolo in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione.

Quanto sopra tuttavia a condizione che :

- 1) l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata;
- 2) il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i;
- 3) sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC).

Bonus Energia elettrica per utenti domestici – proroga termine al 30 aprile 2009 – Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n.19/09 del 16 febbraio 2009

E' stato prorogato al 30 aprile 2009 il termine per la presentazione delle domande per avvalersi delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche.

Le domande possono essere presentate presso il Comune di residenza aderente allo (SGATE) : Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche.

I requisiti richiesti per poter accedere alle agevolazioni sulla bolletta energetica sono:

- essere residente nel comune;
- essere un utente domestico di energia elettrica;
- possedere, per il disagio economico, un reddito annuo non superiore a 7.500 euro come da modello Isee. Con la conversione in legge (n.2 del 28/01/2009) del dl n.185/2008 (decreto anticrisi) il bonus è esteso alle famiglie numerose (da intendersi con 4 o più figli a carico), in questo caso il valore dell'ISEE è elevato fino a € 20.000;
- possedere, per il disagio fisico, un certificato Asl attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita.

Art. 48 del Codice degli appalti: Controlli sul possesso dei requisiti – Parere interpretativo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con parere n. 14 del 29/1/2009 è intervenuta a fornire l’interpretazione dell’art. 48 del Codice degli appalti che prevede che la stazione appaltante, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richieda ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

In caso di ritardata od omessa comprova, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla gara, procedendo, altresì, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del Codice e dell’eventuale sospensione dalla partecipazione alle gare.

Secondo l’Autorità le disposizioni contenute all’art. 48 vanno interpretate nei seguenti termini:

- 1) il termine di dieci giorni previsto nella disposizione ha natura perentoria;
- 2) l’attivazione del procedimento di verifica dei requisiti ex articolo 48, comma 1, è obbligatoria e si applica ai soli requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo;
- 3) sussiste in capo alle stazione appaltanti, al termine del sub-procedimento di verifica dei requisiti di ordine speciale, l’obbligo di comunicare all’Autorità i provvedimenti di esclusione emessi nei confronti dei partecipanti che non abbiano comprovato i requisiti richiesti.

Quanto sopra poiché “...la norma assolve la funzione di garantire sia l’affidabilità dell’offerta, il cui primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e dalla serietà del comportamento del concorrente in ordine agli obblighi derivanti dalla disciplina della gara, sia la speditezza del procedimento, consentendo alle stazioni appaltanti l’immediata esclusione dalle gare di quei partecipanti privi dei requisiti di ordine speciale, che, con offerte inappropriate, potrebbero influenzare la determinazione della soglia di anomalia”.

Il trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto ai terzi incaricati della riscossione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 24 febbraio 2009

L’agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire che l’articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che sono esenti dall’IVA “*le operazioni relative alla riscossione dei tributi*”. La norma riconduce nell’ambito del regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto il compenso (c.d. aggio) corrisposto ai soggetti incaricati del servizio di riscossione di entrate aventi natura tributaria, da parte degli enti impositori.

La disposizione agevolativa subordina l’applicazione dell’esenzione alla circostanza che la prestazione a fronte della quale viene corrisposto l’aggio abbia ad oggetto la riscossione di entrate aventi carattere tributario.

Sono, invece, assoggettati al regime di imponibilità agli effetti dell'IVA i corrispettivi versati per l'attività di riscossione di somme non aventi natura di entrate tributarie.

Trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della indennità corrisposta per servizi fuori sede – Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.53/e del 25 febbraio 2009

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire che ai fini delle modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51, comma 1, del TUIR, qualifica come reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (criterio di "omnicomprensività"), fatte salve le specifiche deroghe previste dai successivi commi dello stesso art. 51.

In particolare il comma 5 dell'art. 51, in relazione alle indennità e ai rimborsi percepiti dal lavoratore a copertura di spese sostenute per trasferte effettuate fuori del territorio comunale, stabilisce che " *le stesse concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (€ 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (€ 77,47) per le trasferte all'estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto*".

È opportuno, peraltro, precisare che il citato comma 5 dell'art. 51 prevede le ipotesi di detassazione con esclusivo riferimento alle trasferte o missioni effettuate al di fuori del territorio comunale.

Le indennità eventualmente percepite dai dipendenti per trasferte all'interno del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro sono invece interamente ricomprese nella determinazione della base imponibile.

La disciplina dei compensi accessori al personale dipendente ai sensi dell'art. 92, 5° comma del Codice di contratti pubblici (incentivi sulla progettazione) – Termini di prescrizione e danno erariale – Parere n.5/2009 della Corte dei Conti della Lombardia

L'art. 92 comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede che una percentuale delle somme stanziata per la realizzazione di un'opera pubblica venga ripartita fra i dipendenti dell'area tecnica dell'ente realizzatore, in base alle attività da essi svolte in funzione dell'intervento.

La norma disciplina in modo analitico la procedura di erogazione delle predette somme, stabilendo che i criteri e le modalità di attribuzione devono essere disciplinate in sede di contrattazione collettiva integrativa e, successivamente, recepite in uno specifico regolamento comunale.

Conseguentemente, il compenso incentivante può essere rivendicato dai soggetti che ne hanno diritto unicamente ed esclusivamente se vi è stato l'accordo collettivo decentrato e se l'ente ha proceduto all'adozione del regolamento richiamato sopra.

Ciò premesso la Corte dei Conti Lombardia è intervenuta a rispondere al quesito avanzato da una Amministrazione comunale che espone le seguenti questioni:

Con riferimento alla disciplina relativa ai compensi accessori spettanti ai dipendenti ai sensi dell'art. 92, co. 5 del Codice di contratti pubblici:

- 1) *tali incentivi, se non ripartiti nell'anno di competenza o comunque entro i termini di realizzazione dell'opera pubblica cui erano riferiti, sono prescrivibili ?*
- 2) *se sì, in quanto tempo, in forza degli articoli 2946 e seguenti del Codice civile?*
- 3) *Inoltre, sussiste "responsabilità contabile per gli amministratori che non abbiano eccepito l'intervenuta prescrizione" ?*

Secondo la Corte dei Conti, i tempi di erogazione di questa forma di compenso e il collegamento con la realizzazione dell'opera pubblica o con le varie fasi di realizzazione della stessa devono essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva e di successivo regolamento.

La Corte analizza due fattispecie:

- 1) La prima riguarda la realizzazione di opere in assenza del regolamento. In questo caso l'aspettativa al compenso dei dipendenti interessati si tramuterà in diritto azionabile solo quando sarà raggiunto l'accordo in sede decentrata e adottato l'atto regolamentare.
- 2) La seconda riguarda le situazioni nelle quali l'ente abbia già adottato il regolamento. In quest'ipotesi il diritto al compenso si perfeziona con la conclusione delle attività inerenti la realizzazione dell'opera pubblica, vale a dire con il collaudo della stessa ovvero con la sua ultimazione. Semprechè, in sede di contrattazione integrativa le parti, nell'ambito della loro autonomia, non abbiano stabilito tempi e modalità diverse di erogazione.

Circa la natura del compenso la Corte afferma che tali somme non rientrano nell'ambito della ordinaria retribuzione del dipendente pubblico in considerazione del fatto che queste fanno parte dei costi inerenti la realizzazione dell'opera pubblica.

Tuttavia il credito dipende dal rapporto di lavoro poiché l'art. 92 co. 5 precisa che l'importo ivi stanziato deve essere distribuito fra i dipendenti dell'ufficio tecnico e, rientra, pertanto, fra le somme riconducibili alle voci accessorie della retribuzione.

Il termine prescrizione applicabile è quindi quello dei crediti da lavoro e, in particolare quello previsto dall'art. 2956 n. 1 cod. civ., così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966, n. 63 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale le norme, limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.

La prescrizione non opera di diritto ma, come noto, deve essere eccepita dal soggetto interessato, che, per poter procedere in tal senso, deve avere la disponibilità del diritto.

L'Amministrazione pubblica non può rinunciare ad eccepire la prescrizione, poiché in tal caso rinunciarebbe senza ragione alcuna a risorse pubbliche che appartengono alla collettività e possono essere utilizzate dal singolo funzionario nei soli limiti e con le regole stabilite dalla contabilità pubblica.

Ove eroghi una somma prescritta si verifica una perdita patrimoniale che può configurare un'ipotesi di danno a carico del funzionario pubblico, qualora sussistano tutti gli elementi che concorrono a configurare la responsabilità amministrativa.

Conclude la Corte affermando che:

- L'erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 92 comma 5 del codice dei contratti pubblici deve essere ripartito secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa e dal successivo regolamento comunale.
- Il diritto di credito del dipendente si prescrive nel termine triennale previsto dall'art. 2956, n.1, cod. civ., che non decorre in costanza del rapporto di lavoro.
- Ove l'Amministrazione proceda al pagamento di somme di denaro prescritte può configurarsi responsabilità amministrativa in capo al funzionario agente.

Bergamo, 2 marzo 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord